

STATUTI DELLA FONDAZIONE

STATUTO

Della Fondazione Universitaria "Tirandi Milziade,,

-----§§§§-----

R. Decreto 4 Giugno 1925, N. 1072. - N. 1348 di pubblicazione

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 14 gennaio 1915 n. 488, che autorizza la Fondazione Milziade Tirandi ad accettare un lascito e ne approva lo statuto;

Vista l'istanza in data 26 marzo 1925 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tirandi Milziade con la quale essendosi raggiunte le condizioni di cui all'art. 5 del predetto Regio decreto chiede l'approvazione dello statuto definitivo della Fondazione da esso compilato;

Viste le deliberazioni 22 dicembre 1923 e 8 settembre 1924 della Camera di commercio di Brescia con le quali si assegnano L. 100.00 a integrazione del capitale della fondazione e L. 40.000 annue per il funzionamento della istituzione che si vuol creare;

Vista la deliberazione 19 novembre 1924 della Regia Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Brescia con la quale assegna per lo stesso scopo L. 5000 annue;

Vista la deliberazione 27 ottobre 1924 del Regio commissario del comune di Brescia con la quale si impegna a fornire locali;

Vista la legge 19 giugno 1913 n. 770;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto definitivo della Fondazione universitaria Tirandi Milziade col quale viene istituita in Brescia una Scuola di perfezionamento per il commercio estero, statuto composto di dodici articoli, annesso al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925

VITTORIO EMANUELE

NAVA

Visto il Guardasigilli: *Rocco*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1925.

Atti del Governo, registro 238, foglio 16 --- *Granata*

STATUTO

definitivo

della Fondazione della Università "Milziade Tirandi,, col quale viene istituita una Scuola di perfezionamento per il commercio estero.

ART. 1

E' fondata in Brescia per volontà del benemerito cittadino Milziade Tirandi, come da suo testamento olografo in data 12 giugno 1910 e in esecuzione degli articoli 1, 2, 4 del R. Decreto 14 Gennaio 1915, n. 488, una Scuola superiore di applicazione per il commercio estero dal titolo «Scuola di perfezionamento per il commercio estero *Fondazione Università Tirandi Milziade*».

ART. 2

La Scuola ha per iscopo di impartire un insegnamento commerciale di grado superiore in continuazione di quello che i giovani ricevono nei Regi istituti commerciali particolarmente inteso a sviluppare le conoscenze teoriche e pratiche in materia di commercio di esportazione e di importazione. Il programma degli studi che si svolge in due anni di corso sarà approvato dal Ministero dell'economia nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Scuola.

ART. 3

Fanno parte del programma di studio le seguenti materie:

- 1° geografia economica;
 - 2° tecnologia e merceologia dei principali prodotti nazionali di esportazione;
 - 3° legislazione commerciale comparata con speciale riguardo alle leggi e agli usi commerciali dei principali Stati di esportazione e di importazione italiana;
 - 4° diritto marittimo;
 - 5° organizzazione delle imprese commerciali ed industriali di esportazione e relativa contabilità;
 - 6° tecnica bancaria e mercantile con speciale riguardo alle esportazioni;
 - 7° legislazione dei trasporti e legislazione doganale; uso pratico delle rispettive tariffe;
 - 8° economia e politica commerciale; statistica economica; storia economica contemporanea e storia delle organizzazioni moderne;
 - 9° lingue estere: francese, tedesco, inglese e spagnuolo.
- Corsi di conversazione;
- Corsi di specializzazione che saranno fissati dal Consiglio di amministrazione in relazione alle contingenze del momento.

ART. 4

Il patrimonio della Scuola è costituito:

- a) Da titoli di Stato, prestito Nazionale al 5%, e rendita italiana 3,50% per il valore nominale di L. 1.476.500;
- b) Dalla somma di L. 100.000 da investirsi in consolidato al 5% assegnato con deliberazione 12 dicembre 1923 dalla Camera di Commercio di Brescia;
- c) Dai lasciti e donazioni che eventualmente potessero essere dati alla Scuola.

ART. 5

Le entrate con le quali la Scuola provvede alle spese sono costituite:

- 1° dagli interessi annui sul patrimonio di cui all'art. precedente;
- 2° dai contributi annui assegnati da Enti pubblici o privati;
- 3° dalle tasse scolastiche degli alunni.

ART. 6

L'amministrazione della Scuola è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di sette membri nominati uno per ciascuno dal Ministero dell'economia nazionale, dalla Deputazione provinciale di Brescia, dalla Giunta Municipale di Brescia, due dalla Camera di commercio di Brescia, oltre dall'esecutore testamentario e dal direttore, membro di diritto.

Nel caso venisse a mancare l'esecutore testamentario comm. Ing. Luigi Gadola, verrà surrogato dal sig. Rovetta Filippo e ove questi venisse a mancare verrà sostituito con Regio decreto da persona scelta sopra una terna proposta dal Consiglio Comunale di Brescia.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente.

I delegati di nomina del Governo, della Deputazione provinciale, della Giunta comunale e della Camera di Commercio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.

ART. 7

La Scuola è regolata dalla legge 19 giugno 1913, n. 770, e osserverà in quanto sieno applicabili le norme che reggono gli istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

ART. 8

Spetta al Consiglio la nomina del direttore e degli insegnanti, salvo la approvazione del Ministero, e la nomina e la revoca degli impiegati amministrativi e del personale subalterno.

I professori potranno essere di ruolo o incaricati e quando i mezzi lo consentiranno si farà una pianta organica dei professori titolari i quali dovranno essere nominati per concorso. Gli incaricati

dovranno essere scelti fra le categorie stabilite dal regolamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Speciali insegnamenti e in particolar modo le lingue, potranno essere affidati a insegnanti stranieri.

Il Consiglio delibera sui programmi dei singoli corsi che gli debbono essere presentati dal Consiglio dei Professori per lo svolgimento analitico del programma generale di studi e ad esso spetta di assegnare le borse di studio che venissero concesse da Enti pubblici e da privati.

ART. 9

La direzione didattica e disciplinare dell'Istituto è affidata a un direttore scelto di regola tra gli insegnanti.

Gli insegnanti formano un Consiglio che è presieduto dal direttore il quale coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, compila i programmi analitici degli studi da sottoporsi al Consiglio di amministrazione e dà parere in tutte le questioni sulle quali il Consiglio lo interpella presentando, anche di sua iniziativa, proposte nell'interesse degli studi.

ART. 10

Sono ammessi alla Scuola come studenti regolari i giovani che abbiano superato gli esami di abilitazione di un istituto commerciale o della sezione ragioneria e commercio degli istituti tecnici.

Sarà in facoltà del Consiglio di amministrazione di ammettere degli uditori.

Agli allievi che hanno compiuto i due corsi della Scuola superando i relativi esami, viene rilasciato un diploma di licenza del biennio.

Gli stranieri sono ammessi alla Scuola quando provino di avere compiuto regolarmente nel proprio paese studi equipollenti a quelli richiesti in Italia per l'ammissione alla Scuola; l'equipollenza dei titoli viene stabilita con giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei Professori.

ART. 11

Il Consiglio di amministrazione determina la misura delle tasse scolastiche.

ART. 12

Speciale regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di amministrazione fisserà le norme per l'assunzione del personale amministrativo subalterno nonché di disciplina del personale e degli allievi.

Visto, d'ordine di S. M il Re: il Ministro per l'economia

Nazionale: NAVA.

-----§§§§-----

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Estratto dal *Bollettino Ufficiale*.

1. – *Leggi, regolamenti e altre disposizioni generali.*

N 36 del 9 settembre 1930 – Anno VIII

REGIO DECRETO 15 maggio 1930, n. 1099

Modificazione dello statuto della Fondazione «Università Milziade Tirandi» di Brescia.

(Pubblicato in sunto nella Gazz. Uff. del 27 agosto 1930, n. 200)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 gennaio 1915, n. 488, col quale la Fondazione «Università Milziade Tirandi» in Brescia fu eretta in ente morale;

Veduto il R. decreto 4 giugno 1925, n. 1072, col quale fu approvato lo statuto definitivo della predetta Fondazione;

Veduto il R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314, col quale venne disposto il passaggio delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica professionale dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero della pubblica istruzione;

Vedute le proposte fatte dal Consiglio d'amministrazione della predetta Fondazione, per alcune modificazioni da apportarsi allo statuto della Fondazione medesima;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Fondazione «Università Milziade Tirandi» in Brescia, approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1072, è modificato come segue:

All'art. 2 è sostituito il seguente: «Art. 2. – La Scuola ha per iscopo di impartire un insegnamento commerciale di grado superiore in continuazione di quello che i giovani ricevono nei Regi istituti commerciali particolarmente inteso a sviluppare le conoscenze teoriche e pratiche in materia di commercio, di esportazione e di importazione. Il programma degli studi che si svolge in due anni di corso sarà approvato dal Ministero dell'educazione nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Scuola».

All'art. 4 è sostituito il seguente: «Art. 4. – Il patrimonio della Scuola è di L. 1.623.000, delle quali L. 1.616.000 investite in titoli di Stato, prestito nazionale al 5% e rendita italiana al 3,50% e L. 7000 in azioni della Banca d'Italia».

All'art. 6 è sostituito il seguente: «Art. 6 – l'Amministrazione della Scuola è affidata ad un Consiglio d'amministrazione composto di nove membri e cioè di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale, di un rappresentante della provincia di Brescia, di un rappresentante del Comune di Brescia, di due rappresentanti del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia, di un rappresentante della Federazione fascista dei commercianti di Brescia e di uno dell'Unione provinciale fascista degli industriali di Brescia, oltretché dell'esecutore testamentario del fondatore e del direttore della Scuola, membro di diritto.

Nel caso venisse a mancare o fosse comunque impedito l'esecutore testamentario comm. Ing. Luigi Gadola, entrerà a far parte del Consiglio, in sua sostituzione, il sig. Rovetta Filippo; ove anche questi venisse a mancare o fosse comunque impedito, sarà sostituito da persona nominata per decreto Reale, e scelta su una terna di nomi proposta dal podestà di Brescia.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente.

I delegati di nomina del Governo ed i rappresentanti della Provincia, del Comune e del Consiglio provinciale dell'economia di Brescia e quelli della Federazione fascista dei commercianti e dell'Unione provinciale fascista degli industriali di Brescia durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE

GIULIANO

Visto, il Guardasigilli: ROCCO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

ABROGAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE «UNIVERSITA' MILZIADE TIRANDI» IN
BRESCIA ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA DI APPLICAZIONE PER IL
COMMERCIO ESTERO «MILZIADE TIRANDI»

Regio Decreto 31 marzo 1941 n. 448. (Pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1941 n. 132).

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Veduto il R. Decreto 14 gennaio 1915, n. 488, col quale la Fondazione «Università Milziade Tirandi» in Brescia fu eretta in Ente morale;

Veduto il R. Decreto 4 giugno 1925 III n. 1072 con il quale fu approvato lo statuto definitivo della Fondazione;

Veduto il R. Decreto 15 maggio 1930 VIII n. 1099, con il quale vennero apportate modifiche allo statuto della Fondazione stessa;

Veduta la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 8 luglio 1940 XVIII con la quale è stato proposto un nuovo ordinamento statutario della Fondazione di cui trattasi;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Veduta la delega al Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale ai sensi del R. Decreto legge 17 febbraio 1941 XIX n. 57:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Fondazione «Università Milziade Tirandi» approvato con R. Decreto 4 giugno 1925 III n. 1072 e modificato con R. Decreto 15 maggio 1930 VIII n. 099 è abrogato.

E' approvato lo statuto della Scuola di applicazione per il Commercio Estero «Milziade Tirandi» annesso al presente Decreto e firmato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 3 marzo 1941

Vittorio Emanuele

Boдрero

Visto il Guardasigilli: Grandi.

Registrato alla Corte dei Conti: 27 maggio 1941

STATUTO DELLA SCUOLA DI APPLICAZIONE PER IL
COMMERCIO ESTERO «MILZIADE TIRANDI»

Art. 1 – La Fondazione Università Milziade Tirandi» istituita in Brescia per volontà di Milziade Tirandi ed eretta in Ente morale con Decreto 14 gennaio 1915, n. 488 assume la denominazione di «Scuola di Applicazione per il Commercio estero Milziade Tirandi».

Art. 2 – La Scuola ha per iscopo di sviluppare ed integrare le conoscenze teoriche e pratiche dei giovani licenziati dell'Istituto Tecnico commerciale e di curarne la preparazione specifica per l'esercizio di attività professionali nel campo del commercio estero.

All'uopo istituisce corsi d'insegnamento, al termine dei quali rilascia agli allievi che li abbiano seguiti, e ne abbiano superato i relativi esami, il diploma di specializzazione per il commercio estero con la qualifica di «Esperto nel commercio estero».

Sono ammessi come uditori gli appartenenti a categorie commerciali e industriali, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto, a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Gli stranieri sono ammessi alla Scuola quando provino di avere compiuto regolarmente nel proprio paese studi equipollenti a quelli richiesti in Italia per l'ammissione alla Scuola; l'equipollenza dei titoli viene stabilita con giudizio insindacabile dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Consiglio dei professori.

Art. 3 – I Corsi speciali di applicazione per il commercio estero hanno la durata di un biennio. Il numero, la specie, la durata e la ripartizione degli insegnamenti e quant'altro attiene all'ordinamento dei corsi, sono stabiliti dal Ministero dell'Educazione Nazionale su proposta del Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 4 – La Scuola di applicazione per il commercio estero «Milziade Tirandi» è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 5 – Il patrimonio della Scuola è costituito:

- a) di titoli di Stato della nuova rendita italiana 5% per il valore nominale di L. 1.486.500;

- b) di una azione della S.A. Teatro Sociale del valore nominale di L. 1000;
- c) di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 6 – Le entrate con le quali la Scuola provvede alle spese sono costituite:

- 1) dagli interessi annui sul patrimonio di cui all'articolo precedente;
- 2) dai contributi annui assegnati da Enti pubblici e privati;
- 3) dalle tasse scolastiche degli alunni.

Art. 7 – L'Amministrazione della Scuola è affidata ad un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministero dell'Educazione Nazionale e composto:

- a) di un rappresentante dello stesso Ministero;
- b) di un rappresentante della Provincia di Brescia;
- c) di un rappresentante del Comune di Brescia;
- d) di due rappresentanti della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
- e) di un rappresentante dell'Ente Nazionale addestramento lavoro commerciale;
- f) di un rappresentante dell'Unione Provinciale dei commercianti;
- g) di un rappresentante dell'Unione provinciale dei lavoratori del commercio;
- h) di un rappresentante dell'Unione provinciale degli industriali;
- i) dell'esecutore testamentario del fondatore o della persona che lo sostituisce, secondo la volontà dello stesso fondatore;
- l) del direttore della scuola:

Le funzioni di presidente sono affidate dal Ministero dell'Educazione nazionale ad uno dei membri del Consiglio.

I membri di cui alle lettere b, c, d, e, f, g, h, durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.

Art. 8 – La Direzione didattica e disciplinare della Scuola è affidata a un direttore scelto, di regola, tra gli insegnanti.

Art. 9 – Il Consiglio di amministrazione nomina e revoca il direttore e conferisce gli incarichi ai docenti scegliendoli fra i professori e le persone di notoria competenza; approva i programmi dei singoli insegnamenti compilati dai singoli professori e lo svolgimento analitico del programma generale di studi; conferisce le borse di studio che venissero concesse da Enti pubblici e da privati; determina la misura delle tasse scolastiche, nomina o licenzia il personale amministrativo della Scuola e adotta ogni altro provvedimento nell'interesse dell'istituzione.

Le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca del Direttore e quelle relative al conferimento degli incarichi d'insegnamento sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 10 – Con regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di amministrazione saranno fissati il programma di studio della Scuola, le norme per l'assunzione del personale amministrativo e subalterno, nonché le norme di disciplina del personale e degli allievi.

Art. 11 – Gli alunni che entro l'anno 1939-40 siano stati ammessi agli esami dal 1° al 2° anno di corso e che li abbiano superati, saranno considerati alunni regolari del 2° corso.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, n. 526. –

Approvazione del nuovo statuto della «Fondazione universitaria «Milziade Tirandi», con sede in Brescia.

(Pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 23 luglio 1970)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 14 gennaio 1915, n. 488, con il quale la «Fondazione Universitaria Tirandi Milziade» in Brescia fu eretta in Ente morale;

Veduto il regio decreto 4 giugno 1925, n. 1072, con cui fu approvato lo statuto definitivo della predetta Fondazione;

Veduto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 448, con il quale fu modificato lo statuto e la Fondazione sopra riferita assunse la denominazione di «Scuola di applicazione per il Commercio estero Milziade Tirandi»;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 6 luglio 1968, con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente suddetto, che ha assunto nuovamente l'originaria denominazione «Fondazione Universitaria Milziade Tirandi»;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente sopra indicato in data 20 ottobre 1969, con la quale sono state approvate modifiche agli articoli 2 e 5 del nuovo statuto;

Veduti gli articoli 12 e seguenti del codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della «Fondazione Universitaria Milziade Tirandi» di Brescia, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1970

SARAGAT

MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1970.

Registro n. 236 Pubblica Istruzione, foglio n. 161

NUOVO STATUTO
DELLA «FONDAZIONE UNIVERSITARIA MILZIADE TIRANDI»
DI BRESCIA

Art. 1. – La Fondazione universitaria Milziade Tirandi, istituita in Brescia per volontà di M. Tirandi ed eretta in Ente morale con decreto 14 gennaio 1915, n. 488, denominata «Scuola di applicazione per il Commercio estero Milziade Tirandi» con decreto 31 marzo 1941 n. 448, assume la denominazione di Fondazione universitaria Milziade Tirandi.

Art. 2. – La Fondazione ha per fine la formazione ed il perfezionamento delle conoscenze teoriche e pratiche dei giovani in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, per prepararli all'esercizio di attività professionale nel campo economico.

A tale scopo essa promuove, anche in collaborazione con altri Enti, l'organizzazione di corsi di studio a livello universitario, analoghi a quelli che già di fatto svolge fin dal 1965.

Assegna inoltre borse di studio e premi agli studenti meritevoli ed attua le opportune iniziative complementari per la realizzazione dei fini indicati.

Art. 3. – La Fondazione universitaria Milziade Tirandi è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4. – Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da titoli di Stato e garantiti dallo Stato per un valore nominale di L. 4.909.000;
- b) dalla somma di L. 100.000 investita in titoli di Stato assegnata con deliberazione 12 dicembre 1923 dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Brescia;
- c) dagli eventuali residui attivi di bilancio che il Consiglio di amministrazione determinerà di destinare ad incremento del patrimonio;
- d) dai lasciti, donazioni, contributi, sovvenzioni ed eventuali altre liberalità disposte a tal fine.

Art. 5. – La Fondazione provvede ai suoi fini:

- a) con le rendite del patrimonio;
- b) con gli altri proventi, non destinati ad aumentare il patrimonio, che pervengono annualmente alla Fondazione da parte di Associazioni e di Enti interessati al progresso dell'attività formativa promossa dalla Fondazione medesima.

Art. 6. – La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:

- a) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- b) di un rappresentante della Provincia di Brescia;
- c) di due rappresentanti della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- d) di un rappresentante del Comune di Brescia;
- e) di un rappresentante dell'industria bresciana;
- f) di un rappresentante del commercio bresciano;
- g) di un rappresentante dei lavoratori bresciani;
- h) di un rappresentante dell'Associazione industriale bresciana ed eventualmente, fino a un massimo di altri due, di un rappresentante per ciascun Ente che collabori alla attività della Fondazione con

contributi finanziari da considerarsi, secondo il giudizio del Consiglio di amministrazione, di consistente entità;

- i) dell'esecutore testamentario del fondatore o della persona che lo sostituisce secondo la volontà dello stesso fondatore.

Art. 7. – I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione: su proposta degli Enti interessati per quanto riguarda i membri di cui alle lettere b), c), d); su proposta del Provveditore agli studi di Brescia, sentite le più importanti Associazioni di categoria e sindacali, per i rappresentanti di cui alle lettere e), f), g); su proposta dell'Associazione industriale bresciana per il rappresentante della stessa di cui alla lettera h), su proposta del Consiglio in carica per altri due membri eventuali di cui alla già citata lettera h).

Salvo il membro di cui alla lettera i) tutti i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.

Art. 8. – Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice presidente che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Art. 9. – Il Consiglio di amministrazione provvede a tutti gli atti necessari alla efficienza della Fondazione, allo sviluppo della stessa ed al raggiungimento dei fini statutari; approva i bilanci, delibera i regolamenti interni, nomina e licenzia il personale dipendente, delibera sulle modifiche dello Statuto ed in genere su ogni questione, anche di amministrazione straordinaria, che interessi la Fondazione.

Art. 10. – Il Presidente rappresenta la Fondazione in tutti i suoi atti di fronte alle autorità ed ai terzi, ne cura gli interessi e l'osservanza dello Statuto, vigila sull'andamento generale della Fondazione, convoca e presiede le riunioni consiliari.

Art. 11. – Il Consiglio di amministrazione nomina, all'infuori dei suoi membri, il Segretario della Fondazione, che partecipa con voto consultivo alle sedute consiliari e ne redige i verbali.

Il Segretario esegue le deliberazioni del Consiglio ed ha la responsabilità dell'organizzazione e dei servizi della Fondazione.

Art. 12. – Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13. – Il servizio di tesoreria e cassa è affidato ad un Istituto di Credito. I mandati di pagamento devono essere muniti della firma del Presidente e del Vice presidente e controfirmati dal Segretario della Fondazione.

Art. 14. – L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15. – Il Consiglio nomina due revisori dei conti, che effettuano il riscontro della gestione, esaminano il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo e ne riferiscono al Consiglio stesso.

I revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

MISASI

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

- VISTO Il R.D. 14.1.1915, n. 488, con il quale è stata eretta in Ente Morale la Fondazione Universitaria "Milziade Tirandi" con sede in Brescia;
- VISTI i RR.DD. 4.6.25 n. 1072 e 31.3.41 n. 448 e il D.P.R. 10.4.70 n. 526 con i quali sono state apportate modifiche allo Statuto della Fondazione in questione;
- VISTO l'estratto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di cui trattasi in data 11.10.93, recepito con atto pubblico in data 17.9.95, n. 82889/29405 di rep. reg.to a Montichiari il 22.9.95 n. 722, a rogito del Dott. Luigi Lechi, notaio in Montichiari, con il quale è stato deliberato di approvare il nuovo Statuto della Fondazione stessa;
- VISTA l'istanza del Senatore Prof. Mario Pedini, in qualità di Presidente della Fondazione in questione;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato;
- VISTO l'art. 16 del Codice Civile

D E C R E T A:

E' approvato il nuovo Statuto della Fondazione Universitaria "Milziade Tirandi" con sede in Brescia, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato in sunto nella G.U. della Repubblica Italiana.

Roma, 17.6.1996

IL MINISTRO
Firma illeggibile di Luigi Berlinguer

Timbro per copia conforme

Firma illeggibile a piè di pagina

FONDAZIONE UNIVERSITARIA "MILZIADE TIRANDI"

Via Tosio, 10 (Palazzo Ateneo)

Telef. (030) 40017

25121 Brescia

NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE UNIVERSITARIA "M. TIRANDI"

(approvato con D.M. 17 giugno 1996)

Art. 1 – La Fondazione Universitaria Milziade Tirandi, istituita in Brescia per volontà di M. Tirandi ed eretta in Ente Morale con decreto 14 gennaio 1915 n° 488, ha per fine il perfezionamento delle conoscenze teoriche e pratiche dei giovani in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore o di livello universitario per favorire il miglior esercizio di attività professionali nel campo economico, con particolare riguardo ai rapporti internazionali.

A tale scopo essa promuove, anche in collaborazione con l'Università e/o con altri Enti, l'organizzazione di corsi di studio, di perfezionamento e di specializzazione per diplomati e laureati e attua le opportune iniziative complementari per la realizzazione dei fini indicati. Assegna inoltre borse di studio e premi agli studenti meritevoli.

Art. 2 - La Fondazione Universitaria Milziade Tirandi è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 3 – Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da titoli di Stato e garantiti dallo Stato per un valore nominale di L. 200.milioni;
- b) dagli eventuali residui attivi di bilancio che il Consiglio di amministrazione determinerà di destinare a incremento del patrimonio;
- c) da lasciti, donazioni, contributi, sovvenzioni ed eventuali altre liberalità disposte a tal fine.

Art. 4 – La Fondazione provvede ai suoi fini:

- a) con le rendite del patrimonio;
- b) con gli altri proventi, non destinati ad aumentare il patrimonio, che pervengono annualmente alla Fondazione da parte di Associazioni e di Enti interessati al progresso dell'attività formativa promossa dalla Fondazione medesima.

Art. 5 – La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:

- a) di un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- b) di un rappresentante della Provincia di Brescia;
- c) di un rappresentante del Comune di Brescia;
- d) di un rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Brescia
- e) di un rappresentante dell'industria bresciana;
- f) di un rappresentante del commercio bresciano;
- g) di un rappresentante dell'artigianato bresciano;
- h) di un rappresentante dei lavoratori bresciani;

- i) eventualmente, fino ad un massimo di altri tre, di un rappresentante per ciascun Ente che collabori alle attività della Fondazione con contributi finanziari considerati, a giudizio del Consiglio di Amministrazione in carica, di consistente entità;
- l) dell'esecutore testamentario del fondatore o della persona che lo sostituisce secondo la volontà dello stesso fondatore.

Art. 6 – I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica:

- su proposta degli Enti interessati per i membri di cui alle lettere a), b), c), d);
- su proposta del Consiglio di amministrazione uscente, considerate le organizzazioni di categoria più rappresentative, per i membri di cui alle lettere e), f), g), h);
- su proposta del Consiglio di amministrazione per i membri eventuali di cui alla lettera i).

Salvo il membro di cui alla lettera l), tutti i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.

Art. 7 – Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Vice-presidente che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Art. 8 – Il Consiglio di amministrazione provvede a tutti gli atti necessari alla efficienza della Fondazione, allo sviluppo della stessa ed al raggiungimento dei fini statutari; approva i bilanci, delibera i regolamenti interni, nomina e licenzia il personale dipendente, delibera sulle modifiche dello Statuto ed in genere su ogni questione, anche di amministrazione straordinaria, che interessi la Fondazione.

Art. 9 – Il Presidente rappresenta la Fondazione in tutti i suoi atti di fronte alle autorità ed ai terzi, ne cura gli interessi e l'osservanza dello Statuto, vigila sull'andamento generale della Fondazione, convoca e presiede le sedute consiliari.

Art. 10 – Il Consiglio di amministrazione nomina, all'infuori dei suoi membri, il Segretario della Fondazione, che partecipa con voto consultivo alle sedute consiliari e ne redige i verbali.

Il segretario esegue le deliberazioni del Consiglio e ha la responsabilità dell'organizzazione e dei servizi della Fondazione.

Art. 11 – Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 – Il servizio di tesoreria e cassa è affidato ad un Istituto di credito. I mandati di pagamento devono essere muniti della firma del Presidente o del Vicepresidente e controfirmati dal Segretario della Fondazione.

Art. 13 – L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 – Il Consiglio nomina due revisori dei conti, che effettuano il riscontro della gestione, esaminano il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo e ne riferiscono al Consiglio stesso.

I revisori dei conti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.